

## I redditi di lavoro dipendente e autonomo - cap. 10

### I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

L'art. 49 del Tuir **qualifica** redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica (operai, impiegati, quadri e dirigenti), **alle dipendenze e sotto la direzione di altri**. E' compreso il lavoro a domicilio quando è considerato "lavoro dipendente" secondo le norme giuslavoristiche.

Aspetto saliente di questa categoria reddituale è dunque il vincolo di subordinazione del lavoratore dipendente nei confronti del proprio datore di lavoro. Questa caratteristica e le relative conseguenze sul piano dell'imposizione reddituale permangono ancorché la prestazione lavorativa non sia formalizzata in un tipico contratto di lavoro. Il c.d. "lavoro nero" non fa venir meno gli obblighi fiscali, formali e sostanziali, in capo al lavoratore e al datore di lavoro.

Tra i redditi di lavoro dipendente figurano anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate, indipendentemente dal tipo di attività lavorativa da cui esse derivano.

Formano la **base imponibile** dei redditi in questione "tutte le somme e i valori in genere **percepiti** nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, **in relazione al rapporto di lavoro**" (cfr. art. 51, comma 1, del Tuir). Il legislatore ha fissato un concetto di reddito di lavoro dipendente molto ampio, di talché una somma o un valore percepiti rientrano nella categoria reddituale in parola per il solo fatto di trovare la propria causale, diretta od indiretta, nel rapporto di lavoro dipendente e ciò indipendentemente: (i) dalla natura del compenso percepito (ii) dal fatto che il compenso sia erogato da un soggetto diverso dal datore di lavoro (l'ampiezza della definizione in questione si desume dalla locuzione, contenuta nell'art. 51, comma 1, del Tuir, "in relazione al rapporto di lavoro").

Il riferimento, operato dalla norma da ultimo nominata, ai "**valori**" percepiti, vuole significare che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al dipendente (o ai suoi familiari) in relazione al rapporto di lavoro (i c.d. "fringe benefits").

Costituiscono "*fringe benefits*", a titolo esemplificativo, la concessione in uso di autovetture, la concessione di finanziamenti e la locazione di fabbricati.

Essi concorrono a formare il reddito se di importo superiore a Euro 258,23.

I compensi "in natura" concorrono a formare il reddito del dipendente generalmente in base al valore normale determinato ai sensi dell'art. 9 del Tuir (art. 51, comma 3, del Tuir).

I "*fringe benefits*" più diffusi concorrono, invece, a formare il reddito in base a **criteri specifici** stabiliti dal legislatore (art. 51, comma 4, del Tuir). In caso, ad esempio, di un'autovettura concessa in uso promiscuo, concorre a formare il reddito di lavoro dipendente un importo pari al 30% del costo chilometrico, previsto dalle Tabelle Aci per quel tipo di autovettura, riferito ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km e al netto delle somme eventualmente trattenute dal datore di lavoro al dipendente (le tabelle Aci sono pubblicate entro il 31 dicembre di ogni anno e sono valevoli per il periodo di imposta successivo).

L'art. 51, comma 2, del Tuir, prevede poi specifiche ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente: a titolo esemplificativo, non concorrono a formare il reddito i **contributi previdenziali e assistenziali, a carico del dipendente**, versati dal datore di lavoro o dal dipendente stesso, in ottemperanza a **disposizioni di legge** e i **contributi di assistenza sanitaria, a carico del dipendente**, versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, ad enti o casse con fine esclusivamente assistenziale in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale nei limiti di Euro 3.615,20.

I redditi di lavoro dipendente sono tassati in base al principio di cassa (si veda il termine "percepiti", nell'art. 51, comma 1, del Tuir). Si considerano "percepiti" nel periodo di imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono.

I redditi di lavoro dipendente sono generalmente sottoposti a prelievo, da parte del datore di lavoro, mediante ritenuta alla fonte a titolo di acconto (scomputabile dall'imposta netta).

Ritornando al concetto di reddito di lavoro dipendente, come detto abbastanza ampio, si osserva che esso deve essere conciliato con il principio generale secondo cui non possono essere assoggettate a tassazione somme estranee al concetto di reddito.

Attesa la prevalenza del principio da ultimo nominato, si nota dunque che sono escluse da imposizione le somme costituenti una mera reintegrazione patrimoniale e non, quindi, una sostituzione o integrazione della retribuzione. A questo proposito, dibattuta è la questione relativa all'imponibilità o meno: (i) delle indennità risarcitorie corrisposte a dipendenti, magari in sede di scioglimento del rapporto di lavoro (ii) dei rimborsi spese. Con riguardo alle prime si osserva che le medesime, anche in forza del disposto dell'art. 6, comma 2, del Tuir, concorrono a formare il reddito solo quando sono volte a ristorare il dipendente per il "lucro cessante" (la perdita di redditi) e non per il danno emergente.

Per quanto riguarda, invece, i rimborsi spese, si osserva quanto segue:

- non concorrono a formare il reddito le spese di viaggio (treno, auto e aereo), vitto e alloggio **analiticamente documentate** dal dipendente (rimborsi spese c.d. a "piè di lista");
- le spese di vitto e alloggio rimborsate in maniera **forfettaria** non concorrono a formare il reddito entro certi limiti giornalieri previsti per le trasferte domestiche e per quelle all'estero.

Il legislatore ha incluso tra i redditi "assimilati" a quelli di lavoro dipendente una pluralità di fattispecie tra loro **eterogenee**, le quali: (i) talora presentano solo parzialmente le caratteristiche del lavoro dipendente (per mancanza del requisito di subordinazione) (ii) tal altra non consistono nemmeno in un'attività lavorativa.

Rivestono solo in parte le caratteristiche del lavoro dipendente, a titolo di esempio:

le remunerazioni dei sacerdoti;

- le indennità previste per l'esercizio di pubbliche funzioni e per le cariche elettive;
- i compensi percepiti per l'attività libero professionale "intramuraria" del personale del SSN.

Non sussiste invece attività lavorativa, tra l'altro, in caso di:

- borse di studio o premi per addestramento professionale;
- (ii) assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro, ivi compresi gli assegni percepiti dal coniuge (esclusi quelli di mantenimento dei figli) a seguito di separazione o scioglimento del matrimonio;
- (iii) le prestazioni dei fondi pensione.

Rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente anche i proventi derivanti dalle funzioni di amministratore, sindaco e revisore di società, dalla collaborazione a giornali e riviste e da altri rapporti di collaborazione aventi le seguenti caratteristiche: (i) assenza di vincolo di subordinazione (ii) svolgimento nei confronti di un determinato soggetto nell'ambito di un rapporto di lavoro unitario e continuativo (iii) assenza di mezzi organizzati (iv) retribuzione periodica prestabilita (cfr. art. 50, comma 1, lett. c), del Tuir).

## I REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

L'art. 53, comma 1, del Tuir **qualifica** redditi di lavoro autonomo "quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni". Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 5".

L'art. 53, comma 1, del Tuir induce a ritenere quella del lavoro autonomo una categoria reddituale avente carattere "residuale". La norma racchiude tuttavia alcuni punti idonei a qualificare in maniera più puntuale l'attività di lavoro autonomo: (i) la natura essenzialmente "intellettuale" (ii) l'autonomia (iii) l'abitudine (iv) la mancanza di organizzazione imprenditoriale.

Più in particolare però, il lavoro autonomo si contraddistingue per il carattere **personale** e generalmente **intellettuale** della prestazione di servizi resa.

Sebbene il lavoratore autonomo possa fare ricorso a beni patrimoniali, anche significativi sul piano numerico ed economico, detti beni svolgono **generalmente** una funzione **strumentale** rispetto alla prestazione personale ed intellettuale del soggetto. Al contrario, ove essi assumano un ruolo predominante rispetto all'apporto personale, e si venga perciò a creare una vera e propria struttura organizzata simile ad un'"azienda" ai sensi dell'art. 2555 c.c., allora il reddito prodotto dall'attività sarà annoverabile tra quelli di impresa e non di lavoro autonomo.

Nel reddito di lavoro autonomo rientrano sia le professioni c.d. "protette", per l'esercizio delle quali è obbligatoria l'iscrizione ad un albo o collegio (notai, avvocati, ingegneri, ecc.) sia alcune di quelle "non protette" (insegnante, traduttore, restauratore, esperto di ricerche di mercato, ecc.).

L'art. 54 del Tuir **determina** il reddito di lavoro autonomo nella differenza tra i compensi, in denaro o in natura, percepiti nel periodo di imposta e le spese sostenute per l'esercizio dell'arte e della professione.

I detti componenti concorrono a formare il reddito secondo il **principio di cassa**.

Tra i compensi figurano altresì le somme percepite a titolo di rimborso spese (viaggio, vitto e alloggio) addebitate in fattura al cliente.

Concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo anche i componenti positivi rappresentati da plusvalenze da realizzo di beni strumentali e da cessione della "clientela". Parimenti, sono deducibili le minusvalenze da realizzo. Concorrono a formare il reddito anche i plusvalori latenti di quei beni destinati al consumo personale o familiare o a finalità estranee all'esercizio dell'arte o professione.

Per quanto concerne le spese, sono deducibili quelle afferenti l'esercizio dell'arte o professione. In deroga alla regola generale della deducibilità **per cassa**, alcuni costi sono deducibili per competenza (ammortamenti su beni strumentali e spese per personale dipendente). Il costo di alcuni beni è deducibile in maniera ridotta (es. autovetture deducibili al 20% nei limiti di Euro 18.075,99).

Tale limitazione è dovuta al fatto che alcuni beni possono essere utilizzati promiscuamente nell'attività professionale e nella sfera personale. Per questa ragione, per i beni per i quali non è prevista una norma specifica, è contemplata, in generale, una deduzione al 50% del costo.

I lavoratori autonomi sono soggetti all'obbligo di tenuta di contabilità da cui risultino tutti gli elementi necessari alla determinazione del reddito.

Così come accade per il reddito di lavoro dipendente, il legislatore ha previsto fattispecie, tra loro eterogenee, di redditi "assimilati" di lavoro autonomo per i quali la modalità di determinazione è di tipo forfettario e per i quali non sussistono obblighi contabili.

Dal 1° gennaio 2001 i redditi derivanti dalle attività di amministratore, sindaco o revisore di società, collaborazione a giornali e riviste e partecipazione a collegi e commissioni rientrano tra i redditi assimilati al lavoro dipendente e non più tra quelli assimilati al lavoro autonomo. Questo a condizione che tali attività non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir o compresi in quella di arti o professioni di cui all'art. 53 del Tuir.

Pertanto, è da ritenere, ad esempio, che costituiscano redditi di lavoro autonomo – sebbene astrattamente riconducibili ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – i compensi percepiti da dottori commercialisti e ragionieri per le attività di revisore contabile, sindaco o amministratore di società.

I sostituti di imposta applicano sui redditi di lavoro autonomo e assimilati, al momento della loro corresponsione, una ritenuta a titolo di acconto del 20% scomputata dal lavoratore autonomo nella propria dichiarazione dei redditi.